

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Rita **LORETO**

Presidente

Ida **CONTINO**

Consigliere rel.

Roberto **RIZZI**

Consigliere

Nicola **RUGGIERO**

Consigliere

Carola **CORRADO**

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio sull'appello, iscritto al n. 61364 del registro di segreteria

proposto da:

FRANZESE RAFFAELE, nato a Napoli il 25.7.1948, rappresentato e difeso

dagli avv.ti Mauro Barberio e Stefano Porcu, con indirizzo pec:

studiolegaleporcuebarberio@legalmail.it, presso il loro studio

elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Garibaldi n. 105;

nei confronti di:

- **PROCURA REGIONALE** presso la Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, in persona del Procuratore regionale pro-tempore

- **PROCURA GENERALE**, in persona del Procuratore generale pro-tempore

	SENT. 84/2025	
	(Appellati)	
	avverso	
	la sentenza n. 6/2024, emessa dalla Sezione giurisdizionale per la	
	regione Sardegna, pubblicata il 15 gennaio 2024 e notificata il 22 gennaio	
	2024.	
	Visti gli atti del giudizio;	
	Uditi , all’udienza del 23 gennaio 2025, con l’assistenza del segretario,	
	dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il giudice relatore dott.ssa Ida Contino,	
	l’avv. Mauro Barberio per l’appellante e il PM d’udienza nella persona del	
	Vice Procuratore generale Antongiulio Martina.	
	FATTO	
	1. Con la sentenza n. 6/2024 la Sezione giurisdizionale per la regione	
	Sardegna, accogliendo integralmente l’azione di responsabilità intentata	
	dalla Procura contabile, condannava il sig. Franzese Raffaele, all’epoca	
	dei fatti dirigente scolastico presso l’I.I.S “Sebastiano Satta” di	
	Macomer, al pagamento di € 59.264,83 in favore del Ministero	
	dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito MIUR) per una	
	ipotesi di danno erariale indiretto. Nello specifico, il danno azionato era	
	scaturito dalla condanna subita dall’ Amministrazione davanti al giudice	
	civile per le condotte di <i>mobbing</i> realizzate dal Franzese ai danni dalla	
	sig.ra OMISSIS, assistente amministrativa appartenente ai ruoli del	
	personale A.T.A. presso l’Istituto scolastico da questi diretto.	
	Secondo la prospettazione attorea, infatti, il Franzese, nella sua qualità	
	di dirigente scolastico, aveva posto in essere, sin dal 2006, una pluralità	
	di condotte caratterizzate da un univoco intento persecutorio nei	
	2	

confronti dell'assistente amministrativa, consistenti nell'utilizzo frequente di epiteti ingiuriosi e sessisti, nella formulazione di continui rimproveri per il mancato assolvimento di compiti di elevata complessità alla medesima assegnati sebbene fosse sprovvista di adeguata preparazione e, più in generale, nell'esercizio del proprio potere datoriale con eccessivo e ingiustificato rigore.

Per tali fatti, con la sentenza n. OMISSIS, emessa dal Tribunale civile di Oristano a seguito della sentenza non definitiva n. OMISSIS, il MIUR era stato condannato al pagamento di € 30.674,00 oltre interessi legali e spese di giudizio, per il danno biologico subito dalla OMISSIS. La condanna era stata confermata dalla Corte d'appello di Cagliari con la sentenza n. OMISSIS ed era divenuta definitiva per mancata impugnazione.

La Procura contabile, dunque, rilevato che il depauperamento subito dal MIUR per la vicenda all'esame ammontava complessivamente a € 59.264,83, citava in giudizio il dott. Franzese per sentirlo condannare al risarcimento di tale danno.

2. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna ha condiviso integralmente le contestazioni formulate all'odierno appellante, anche in considerazione delle motivazioni esplicitate nella sentenza non definitiva n. OMISSIS, emessa dal Tribunale di Oristano e nella sentenza n. OMISSIS della Corte d'Appello di Cagliari. Secondo il giudice di prime cure, infatti, le prefate decisioni, peraltro riportate in maniera minuziosa nella statuizione gravata, *“dimostrano univocamente e senza alcuna incertezza il comportamento*

illecito e deliberato tenuto dal dirigente in parola” (pag. 7 della sentenza appellata). Con riferimento al nesso eziologico, dopo aver richiamato un passaggio della sentenza n. OMISSIS della Corte d’Appello di Cagliari, il giudice di primo grado ha escluso che, nella fattispecie, fosse ravvisabile la responsabilità concorrente del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (di seguito DSGA) né alcuna colpa dell’apparato per eventuali disfunzioni e carenze organizzative.

Ciò posto, dopo aver condiviso la quantificazione del pregiudizio erariale operata dalla Procura, ha concluso con la condanna del Franzese al pagamento di € 59.264,83, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno sino alla pubblicazione della sentenza e agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

3. Con atto notificato in data 14 febbraio 2024 e depositato in data 20 febbraio 2024, ha proposto appello il Sig. Franzese Raffaele con il patrocinio degli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu.

3.1 Con il primo profilo di censura, il Franzese ha ritenuto viziata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato la sussistenza dell’intento persecutorio in quanto ritenuto immanente nelle sentenze civili che avevano condannato l’Amministrazione.

In proposito, l’appellante ha opposto l’intervenuta archiviazione del procedimento penale intrapreso, per i medesimi fatti, a seguito della querela presentata dalla sig.ra OMISSIS; il che, secondo l’assunto difensivo, escluderebbe una connotazione dolosa e/o persecutoria della condotta del dirigente scolastico. Ha, inoltre, richiamato la sentenza

della Corte d'appello di Cagliari ove, *expressis verbis*, sarebbe stata negata l'unicità dell'intento persecutorio nella condotta. Tanto è che, secondo l'appellante, la Sezione territoriale, al fine di accertare la sussistenza del *mobbing*, ha “*potuto solo effettuare delle oggettivamente inconferenti quanto debolissime analisi*” affermando che “*la querela e il successivo procedimento penale che ne è seguito, ancorché definito mediante archiviazione, è un chiaro indice della situazione di estrema tensione che si era venuta a creare tra la ricorrente e il dirigente scolastico*”. Secondo il Franzese, la debolezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di prime cure sarebbe inequivoca ove si consideri che, al fine di accertare la condotta mobbizzante, il requisito del “*disegno persecutorio*” sarebbe stato sostituito da una mera valutazione circa la presenza di una “*estrema tensione*”, con evidente assenza del “*proprium del mobbing*”.

3.2 Con il secondo profilo di censura, il Franzese ha ritenuto viziata la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha escluso la responsabilità concorrente del DSGA riguardo all'assegnazione alla sig. OMISSIS dei singoli incarichi di notevole complessità, sull'assunto per cui non risultava prova in atti che gli stessi fossero stati assegnati dal DSGA mentre invece tale attribuzione era indubbiamente riconducibile al Franzese “*sia poiché quest'ultimo, in qualità di dirigente, aveva il compito di sovrintendere all'organizzazione di tutti i servizi in seno alla Scuola (...) ma soprattutto in quanto siffatta attività decisionale, come accertato senza incertezze nei giudizi civili, rappresentava uno degli strumenti utilizzati per perseguire ed attuare il suo intento*”.

persecutorio...".

Sul punto, l'appellante ha precisato che le mansioni di carattere amministrativo sono attribuite, con autonomia operativa e responsabilità diretta, dal DSGA, come previsto dalla Tabella A allegata al CCNL Comparto Scuola 2006-2009, e non dal Dirigente scolastico. Inoltre, ha eccepito che *"il mobbing è sempre collegato e riconnesso a dinamiche tese al demansionamento e mai all'affidamento (come nel caso di specie) di competenze superiori e più performanti"*. Infine, ha escluso che i compiti assegnati alla sig.ra OMISSIS fossero inadeguati alle mansioni attribuitele per legge, evidenziando altresì che il maggior carico di lavoro attribuito riaspetto al biennio precedente era stato conseguenza del pensionamento di un assistente amministrativo.

3.3. Con il terzo motivo, il Franzese ha censurato la statuizione di prime cure nella parte in cui avrebbe escluso con troppa rapidità la colpa c.d. d'apparato, che al contrario sarebbe sostenibile e rilevante nella fattispecie.

3.4 Ciò posto, ha concluso chiedendo, in accoglimento dei motivi già indicati, la riforma integrale della sentenza n. 6/2024 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna e, per l'effetto, l'assoluzione del dott. Franzese da ogni addebito; in subordine, l'applicazione del potere riduttivo.

4. La Procura generale ha depositato le proprie conclusioni in data 2 gennaio 2025, controdeducendo puntualmente a ciascuna censura e concludendo per il rigetto del gravame.

5. All'odierna udienza, il difensore dell'appellante e il rappresentante del

Pubblico ministero hanno illustrato le difese formulate in atti, ciascuna ribadendo le conclusioni ivi precisate e chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

I. L'appello all'esame è volto alla riforma della sentenza gravata, con la quale la Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna ha condannato il prof. Franzese al pagamento di € 59.264,83 in favore del MIUR per una ipotesi di danno erariale riferibile a condotte persecutorie e vessatorie integranti il "*mobbing*".

L'appello è infondato per i motivi di seguito esposti.

II. Con la prima censura la difesa del Franzese, dopo aver richiamato il formante giurisprudenziale che individua, quale elemento qualificante la condotta di *mobbing*, il carattere persecutorio dei molteplici comportamenti posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente (Cass., sentenze n. 26684/2017, n. 10992/2020, n. 29767/2020), ha escluso che nella condotta dell'appellante fosse configurabile tale presupposto. Al riguardo, in primo luogo, ha eccepito che l'archiviazione disposta dal giudice penale per i medesimi fatti rivelerebbe in maniera indubbia che non vi è stata alcuna condotta dolosa e/o persecutoria, altrimenti vi sarebbe stata l'incriminazione del dott. Franzese. Ancora, ha opposto che la Corte d'appello di Cagliari avrebbe negato "*expressis verbis*" la presenza dell'unicità del disegno persecutorio.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

II.1 In primo luogo, si evidenzia che agli atti del giudizio è stata prodotta solo la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, datata 3 febbraio

2010, e non il decreto del GIP, seppure l'appellante, ma anche i giudici civili e contabile, facciano esplicito riferimento all'archiviazione del procedimento.

In ogni caso, si puntualizza che anche il decreto di archiviazione assunto ex art. 409 c.p.p. non vincola in alcun modo la valutazione del giudice contabile in ordine alla qualificazione di un fatto illecito foriero di danno erariale.

Nel richiamare l'orientamento della Suprema Corte di cassazione, si osserva che *“il decreto di impromovibilità dell'azione penale (adottato ai sensi dell'art. 409 c.p.p e ss) non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile poiché, a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere”* (cfr., ex multis, Cassazione n. 25927/2024, n. 1157 del 2021; n. 12489 del 2022); al più, al decreto può essere riconosciuta efficacia preclusiva solo nei confronti dell'autorità giudiziaria che ha provveduto all'archiviazione.

A ciò si aggiunga che il fenomeno del *mobbing*, inteso quale comportamento vessatorio e discriminatorio, preordinato a mortificare e a isolare un dipendente nell'ambiente di lavoro, nel nostro ordinamento giuridico non integra alcuna ipotesi di reato, salvo che le singole condotte vessatorie siano riconducibili a fatti/reato previsti dal codice penale.

Invero, la giurisprudenza penale ha ritenuto che gli atti persecutori e vessatori possano essere sussumibili nel paradigma normativo dei

maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. allorché il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente vessato assuma natura *para-familiare*, e cioè sia caratterizzato da relazioni intense e abituali, da consuetudini di vita in comune, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia (cfr. Cass. pen. sent. n. 14754/2018, n. 45077/2015). Tanto è che il Pubblico ministero penale, nella richiesta di archiviazione, fa esplicito riferimento proprio a tale orientamento giurisprudenziale e quindi alla insussistenza nella fattispecie di un rapporto para-familiare tra la querelante e il querelato.

In epoca più recente, inoltre, la Cassazione si è orientata nell'inquadrare la figura del *mobbing* nel reato previsto all'art. 112 c.p. bis, nell'ipotesi in cui, però, vi sia un "vulnus" alla libera autodeterminazione della vittima. (Cass. pen. sentt. n. 12827/2022, 31273/2020, n. 26957/2020).

Tuttavia, nella fattispecie, nessuno dei due presupposti innanzi richiamati, e cioè *la natura para-familiare* del rapporto tra datore di lavoro e dipendente o *il vulnus alla libera autodeterminazione della vittima*, è configurabile.

Conseguentemente, si esclude che la richiesta di archiviazione (o anche il provvedimento di archiviazione), nella fattispecie all'esame possa in qualche modo indurre questo giudice a condividere la tesi invocata dall'appellante, in quanto i fatti contestati indubbiamente non hanno rilevanza penale, ma comunque presentano il carattere proprio di una condotta illecita risarcibile in sede civile.

Invero, nella richiesta di archiviazione, il Pubblico ministero afferma "si

esclude pertanto che la P.O. sia effettivamente vittima di una condotta prevaricatoria e volta, comunque, alla sua emarginazione da parte del dirigente scolastico”.

Tale affermazione, peraltro ininfluyente ai fini della insussistenza del comportamento illecito causa di danno erariale per le ragioni appena esposte, contrasta con quanto emerge sia dalla disamina di tutti gli atti prodotti in giudizio, sia dalla valutazione autonoma che questo Collegio ha svolto sulle prove raccolte nel processo civile.

Gli atti di causa, infatti, inducono a ritenere senza alcun ragionevole dubbio che la signora OMISSIS, negli anni dal 2006 al 2011, nell’ambito lavorativo ha subito condotte persecutorie, vessatorie, umilianti e mortificanti che hanno offeso la sua dignità; condotte reiterate nel tempo che hanno leso non solo la sua serenità, ma la sua stessa integrità psico-fisica. Tanto emerge, innanzi a tutto, dai numerosi episodi riferiti dai testimoni (si vedano le dichiarazioni rese dai testi nella udienza del 27 febbraio 2013, agli atti), episodi, peraltro, analiticamente riportati sia nelle sentenze dei giudici civili (n. OMISSIS del Tribunale di Oristano e n. OMISSIS della Corte d’Appello di Cagliari) che nella sentenza del giudice contabile sardo. Si riporta, a tal riguardo, un passaggio della sentenza n. OMISSIS, ove i giudici sintetizzano le vicende richiamate dai testimoni: *“La maggior parte dei testimoni ha confermato il ricorso abituale da parte del Franzese a espressioni di chiaro contenuto canzonatorio, e talvolta di pessimo gusto, evidentemente lesive del decoro e della dignità della ricorrente, quali il commento sui colori dei capelli, riferito chiaramente a altro distretto anatomico, ovvero ai “rubinetti” per commentare la*

frequenza con la quale la ricorrente si recava ai servizi igienici. Il teste OMISSIS ha riferito che la battuta sui capelli era divenuta nota nell'interno dell'istituto scolastico, a conferma degli epiteti dileggiatori con i quali il Franzese apostrofava la OMISSIS".

Non solo; i testimoni escussi in sede civile (OMISSIS), hanno altresì richiamato le ulteriori condotte del Franzese volte a isolare la OMISSIS attraverso scelte organizzative svilenti la capacità professionale della stessa. Hanno confermato la circostanza che la dipendente era stata destinata a mansioni lavorative per le quali non aveva nessuna competenza, senza supportarla con gli ausili e l'assistenza necessaria; che alle richieste di aiuto le veniva risposto di studiarsi la normativa (circostanza indicata ai nn. 7 e 8 dei capitoli di prova formulati nella memoria del 16 gennaio 2012, agli atti). Ebbene, seppure tali nuove mansioni fossero state formalmente attribuite alla OMISSIS per ovviare a esigenze di servizio, di fatto esse creavano grandi difficoltà alla dipendente che veniva frequentemente e platealmente rimproverata e ridicolizzata dal dirigente scolastico. Per di più, i testimoni hanno confermato la circostanza che il Franzese non facesse svolgere attività in orario pomeridiano alla dipendente adducendo a giustificazione "l'inutilità delle prestazioni lavorative della OMISSIS".

Dagli atti allegati oltreché dalle testimonianze rese in sede civile è peraltro emerso che la causa scatenante della condotta persecutoria e vessatoria del Franzese era la convinzione, di fatto infondata, che la OMISSIS fosse stata l'autrice di lettere anonime indirizzate all'Istituto su alcune irregolarità contabili.

Ancora, nella CTU redatta dal dr. Cristian Forzinetti, a pag. 10, si dà atto che *“la vicenda in oggetto, caratterizzata da una reiterazione di comportamenti lesivi ed irrispettosi perpetrati in ambito lavorativo, in modo sistematico e persistente nei confronti della sig.ra OMISSIS, presenta caratteristiche assimilabili a un fenomeno che prende il nome di mobbing”*.

Ebbene, a fronte di tale materiale probatorio, nonché delle conseguenti statuizioni decisorie assunte in sede civile, non vi è motivo di riformare la sentenza del giudice di primo grado in considerazione di quanto affermato genericamente nella richiesta di archiviazione; né possono assumere rilievo le dichiarazioni rese nel giudizio civile da alcuni testimoni che non confermano, ma neanche negano, le circostanze di fatto innanzi riportate. Tali risultanze testimoniali, invero, non offrono alcun elemento idoneo a elidere la ricostruzione dei fatti operata dalla OMISSIS.

Resta pertanto confermato dagli atti di causa che il Franzese, con un comportamento ispirato a un chiaro intento persecutorio, si è reso responsabile delle condotte lesive causa di danno indiretto per l'Amministrazione.

II.2 Altrettanto infondato è l'ulteriore profilo difensivo secondo cui la Corte d'appello di Cagliari avrebbe sostenuto l'inconferenza delle contestazioni formulate dal MIUR, che in ragione della responsabilità contrattuale incombente ex art. 2087 c.c. sarebbe tenuto, comunque, a rispondere del danno subito dalla OMISSIS, con ciò escludendo– ad avviso dell'appellante – l'intento persecutorio nella condotta del

Franzese.

In proposito va puntualizzato che la Corte d'appello, nel privare di rilievo il decreto di archiviazione ai fini della sussistenza dell'intento persecutorio, si è tuttavia espressa in termini meramente ipotetici, in quanto supposizione smentita dall'evidenza dei fatti, e in ogni caso, ha chiarito che il danno da *mobbing* ha natura contrattuale sicché il relativo risarcimento deve essere riconosciuto ogni qualvolta il lavoratore subisca una lesione alla propria integrità fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro o dei colleghi di natura asseritamente vessatoria, a prescindere dall'intento persecutorio idoneo a unificare tutti gli episodi addotti.

La Corte d'appello di Cagliari, dunque, dando continuità all'orientamento giurisprudenziale che ritiene sufficiente, a prescindere dall'*intento persecutorio*, anche solo l'*effetto persecutorio*, ha semplicemente puntualizzato che il decreto di archiviazione appariva ininfluente ai fini di ritenere provata una condotta mobbizzante, senza escludere nella fattispecie in esame alcunché. Peraltro, al contrario di quanto assunto dall'appellante, la Corte d'Appello civile ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di primo grado e quindi provata la condotta ostile e vessatoria del Franzese, prolungata nel tempo, nei confronti della OMISSIS, avendo il collegio di appello (pag. 13 della sentenza) in proposito affermato: *“posto che le condotte di cui trattasi risultano incontestabilmente dimostrate nella loro materialità, non può non ritenersi acclarata, nella specie, la sussistenza di tutti gli elementi qualificanti la fattispecie del mobbing, ovvero la presenza di condotte*

vessatorie consistite nel frequente ricorso a battute nei confronti della OMISSIS finalizzate ad umiliarla, nell'assegnazione alla stessa di compiti di elevata difficoltà per poi richiamarla e rimproverarla, all'evidente scopo di creare un clima di tensione e disagio, strumentale alla sua emarginazione, non rilevando la circostanza che alcuni dei dipendenti siano venuti a conoscenza degli episodi descritti de relato per averne avuto notizia dalla stessa OMISSIS".

II.3 Infine, l'appellante mostra di fraintendere la corretta lettura della sentenza gravata laddove assume che il giudice territoriale avrebbe inteso sostituire il requisito dell'intento persecutorio con una valutazione semplicistica della condizione di "estrema tensione" alla base della sussistenza di una querela penale.

In primo luogo, come correttamente rilevato anche nelle conclusioni della Procura generale, non è stato il giudice contabile a richiamare la querela come indice rilevatore della tensione intercorrente tra la OMISSIS e il Franzese, ma il Tribunale di Oristano a pag. 23 della sentenza n. OMISSIS. In ogni caso, il passaggio motivazionale è pienamente condiviso anche da questo giudice in quanto è volto a rafforzare l'intento persecutorio già emerso dalle risultanze dell'istruttoria. Il giudice del lavoro, infatti, dopo aver osservato che il Ministero resistente aveva tentato di giustificare le condotte poste in essere dal Franzese con la sua "indole campana" nonché con esigenze di servizio, ha sostanzialmente confermato che il Dirigente avrebbe abusato dei suoi poteri direttivi, e della posizione di superiore gerarchico, per infliggere alla OMISSIS condotte gratuitamente vessatorie; per poi

aggiungere che *“la querela, e il successivo procedimento penale che ne è seguito ancorché definito mediante archiviazione, è un chiaro indice della situazione di estrema tensione che si era venuta a creare tra la ricorrente e il dirigente scolastico”*.

Alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, è infondato il primo motivo di appello.

III. Con la seconda censura, l'appellante ha ritenuto viziata la statuizione di prime cure nella parte in cui è stata esclusa la responsabilità concorrente del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi riguardo all'assegnazione dei singoli incarichi attribuiti alla sig.ra OMISSIS.

III.1 In proposito l'appellante ha evidenziato che le mansioni di carattere amministrativo sono attribuite dal D.S.G.A. e non dal dirigente scolastico. Sul punto ha richiamato il mansionario di cui alla Tabella A allegata al CCNL Comparto Scuola 2006-2009, ove è statuito che *“il DSGA svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e*

formalizzazione degli atti amministrativi e contabili”.

Ebbene, già la lettura della disposizione invocata dall'appellante è inequivoca nel far ritenere che il DSGA organizzi l'attività del personale ATA *nell'ambito delle direttive* formulate del dirigente scolastico.

In ogni caso, il quadro normativo di riferimento è costituito in primo luogo dall'art. 25 del d.lgs 165/2001, che al quarto comma statuisce: *“nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale”*. In combinato disposto con tale norma deve leggersi anche l'art 16, comma 4, del d.P.R. 275/1999, ove si attribuiscono al Responsabile amministrativo funzioni di direzione dei servizi di segreteria ma *nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico*.

In questo ambito normativo, infine, s'inserisce l'art. 53 del CCNL 2006/2009, ove è previsto puntualmente tutto il processo di adozione del Piano delle attività del personale ATA. Dalla norma appena richiamata emerge che, all'inizio di ogni anno, il DSGA formula una proposta in ordine alle attività da assegnare al personale ATA e, tuttavia, il Dirigente scolastico ha il compito di verificare la congruenza della proposta rispetto al POF (piano dell'offerta formativa, oggi piano triennale dell'offerta formativa) e alle proprie direttive sicché, espletate le procedure di cui all'art. 6 (relazioni sindacali e contrattazione), adotta il piano.

È evidente, dunque, che il piano è adottato dal dirigente scolastico e che il D.S.G.A. *“organizza autonomamente l'attività del personale ATA*

nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico".

Peraltro, dalla documentazione allegata dall'appellante emerge chiaramente che per l'adozione del piano di lavoro anno 2006/2007 è stata rispettata la procedura innanzi riportata, tanto è vero che il provvedimento è firmato dal Franzese.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, non è revocabile in dubbio che il cambiamento delle mansioni in capo alla signora OMISSIS debba essere ricondotto a una scelta esclusiva del Dirigente Franzese.

III.2 Con il secondo motivo l'appellante rileva in ogni caso come il *mobbing* si realizzi mediante dinamiche tese al demansionamento e "mai all'affidamento (come nel caso in specie) di competenze superiori e più performanti" (atto d'appello pag. 21), precisando che alla OMISSIS furono affidate mansioni che spettavano per legge.

Ebbene, in primo luogo, si precisa che tali argomentazioni appaiono mera riproposizione di deduzioni già formulate e ampiamente superate dal giudice di prime cure, che al riguardo ha condivisibilmente puntualizzato come *"la tesi predicata dalla difesa, secondo cui il "mobbing" non può ravvisarsi in un caso di sovradimensionamento di compiti affidati alla dipendente, bensì soltanto nell'ipotesi inversa di demansionamento, non ha pregio e deve essere disattesa, poiché l'attribuzione di incarichi di difficile soluzione, decisamente incompatibili con le competenze tecniche possedute dalla prefata OMISSIS, era direttamente prodromica al conseguimento del suo recondito obiettivo antiggiuridico, di surrettizia vessazione e continua umiliazione della collaboratrice, identificando in conclusione uno dei molteplici tasselli*

attraverso i quali si rivelava la sua condotta illecita sotto l'aspetto teleologico, frutto di un disegno intenzionale e premeditato".

L'assunto difensivo si appalesa dunque infondato, tanto più che alla OMISSIS non furono affidate mansioni superiori e più performanti, quanto compiti diversi mai svolti sino ad allora.

In ogni caso, alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini della configurabilità di una condotta mobbizzante sono rilevanti i seguenti elementi: a) *molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio- illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;* b) *l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;* c) *il nesso tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica;* d) *l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi"* (cfr. Cass. n. 17698/2014, Cass. 10 gennaio 2012, n. 87; Cass. 26 marzo 2010, n. 7382; Cass. 17 febbraio 2009, n. 3785; Cass., S.U. 12 giugno 2006, n. 13537; Cass. 29 settembre 2005, n. 19053, Cass., S.U. 4 maggio 2004, n. 8438).

Ebbene, mai la giurisprudenza ha affermato che la condotta mobbizzante debba esplicitarsi esclusivamente attraverso un demansionamento dell'attività lavorativa della vittima o una dequalificazione lavorativa.

In quest'ottica non assume rilievo, altresì, l'ulteriore prospettazione

difensiva secondo la quale tutti i compiti assegnati alla OMISSIS le spettavano per legge. Come dichiarato dalla teste OMISSIS nel giudizio civile (udienza 27 febbraio 2013), infatti, la OMISSIS incontrò elevate difficoltà in quanto fu trasferita improvvisamente dal settore contabilità all'ufficio stato giuridico del personale; si trattava dunque di compiti totalmente differenti rispetto a quelli svolti sino a quel momento, rispetto ai quali non solo non aveva ricevuto alcuna formazione, ma alle continue richieste di aiuto e di chiarimenti rivolti al dirigente scolastico, le veniva risposto di studiarsi la normativa e di applicarla.

È evidente, dunque, che il cambio di ufficio fosse finalizzato a umiliare l'assistente amministrativa, a vessarla con continui rimproveri e mortificazioni.

IV. Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha escluso il concorso e/o una colpa d'apparato evidenziando che *“nel danno indiretto da mobbing la responsabilità dell'Amministrazione per eventuali disfunzioni e carenze organizzative non può avere, secondo precetti di logica e di razionalità prima ancora che giuridici, alcuna incidenza causale, nemmeno minima o indiretta”*. Secondo l'assunto difensivo, tuttavia, l'eccezione sarebbe stata “derubricata” con troppa rapidità e senza tenere conto che *“la colpa di apparato si ravvisa tutte le volte in cui i comportamenti su cui viene basata la pretesa risarcitoria siano riferibili alla normale condotta del datore di lavoro, funzionale all'assetto dell'apparato amministrativo o imprenditoriale”* (pag. 22 – 23 atto d'appello).

Ebbene, a prescindere dal fatto che tale affermazione non spiega per

quale motivo, nella fattispecie, sia configurabile una concorrente colpa d'apparato nella causazione del danno, in ogni caso non è possibile teorizzare la colpa concorrente dell'apparato, poiché difettano i relativi presupposti in ragione della peculiare fattispecie di danno contestata.

E difatti al dirigente scolastico, quale organo di vertice dell'amministrazione scolastica, compete la funzione di adottare proprie misure necessarie a tutela dell'integrità fisica e psichica del lavoratore e della sua personalità morale in ragione dell'art. 2087 c.c. e nel rispetto dei principi costituzionali enunciati dagli artt. 2, 3 e 32 Cost. Come chiarito dalla Corte di cassazione, infatti, è illegittima la condotta del datore di lavoro che consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291).

Nella fattispecie, invero, la condotta illecita è stata realizzata dallo stesso soggetto cui incombe l'obbligo di protezione di cui all'art. 2087 c.c., sicché correttamente il giudice di prime cure ha escluso qualsiasi incidenza causale ulteriore rispetto alla condotta dell'appellante.

V. Conclusivamente, i profili di censura formulati nell'atto di appello non sono fondati, sicché il gravame va respinto.

Ai sensi dell'art. 31 c.g.c., l'odierno appellante deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.

	SENT. 84/2025	
	6/2024 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione	
	Sardegna.	
	Condanna l'appellante al rimborso delle spese di giudizio che si	
	liquidano in € 160,00 (CENTOSESSENTA/00).	
	Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.	
	Il giudice estensore	il Presidente
	(dott.ssa Ida Contino)	(dott.ssa Rita Loreto)
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositata il 16 APRILE 2025	
	P. Il dirigente	
	(dott. Massimo Biagi)	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Preposto	
	Lucia Bianco	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, a cura della	
	Segreteria, venga apposta, a tutela dei diritti dei terzi, l'annotazione di cui	
	al terzo comma del richiamato articolo 52.	
	Il Presidente	
	Dott.ssa Rita Loreto	
	Firmato digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 16 APRILE 2025	
	p. Il Dirigente	

